



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 29/4/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/1/2016, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite rappresentante volontario all'Arbitro chiedendo la condanna della convenuta al rimborso delle commissioni per € 4.169,50 e dei costi assicurativi non maturati per € 420,75, per un totale di € 4.590,25, oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

in via principale:

rigettare la richiesta di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dalla banca pari ad € 703,71;

rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione per la loro natura *up front*;

limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la Compagnia ha rimborsato al cliente, pari ad € 244,95 sulla base del criterio sottopostogli in sede di stipula del contratto, alternativo rispetto al rimborso pro quota;

rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura *up front* e la



richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione.

In via subordinata chiede:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere le stesse a quanto già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente, ovvero ad € 941,42;

in via di ulteriore subordinata:

nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari ad € 703,71.

Con repliche la ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza 38318 della Corte di Giustizia UE e ha richiesto il rimborso di € 4.345,30, importo al netto di quanto rimborsato dalla Compagnia di assicurazione.

## DIRITTO

La ricorrente chiede in questa sede la restituzione pro quota della commissione di attivazione, della commissione di gestione, dei costi di intermediazione e del premio assicurativo, oltre ad avanzare richiesta di riconoscimento degli interessi legali.

Rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, le voci di costo "commissioni di attivazione" e "commissioni di gestione" sono da considerarsi *recurring*.

Gli oneri relativi al costo di intermediazione, la cui clausola ricomprende anche il riferimento ad attività di gestione, sarebbero da considerarsi *up front* nel caso in cui risulti allegato il documento di conferimento dell'incarico di mediazione. Tuttavia, il suddetto documento risulta allegato, ma dal suo esame non è possibile ricondurre lo stesso all'attività del soggetto intervenuto in fase di sottoscrizione del contratto in quanto privo di alcun riferimento specifico.

Pertanto, il Collegio qualifica anche detta clausola come *recurring*.

Osserva infine il Collegio in merito agli oneri assicurativi che soltanto il premio rischio vita risulta essere a carico del ricorrente, il premio rischio impiego, viceversa, risulta sostenuto direttamente dall'intermediario.

Quanto al premio (rischio vita), evidenzia il Collegio che in atti vi è la prova che erano stati indicati *ex ante* i criteri di rimborso in caso di estinzione anticipata; criteri ai quali si è attenuta la compagnia assicuratrice che ha effettuato il rimborso (di euro 244,95) e che non possono essere censurati, vista la preventiva indicazione al cliente che ne era stato reso edotto.

L'intermediario infatti ha fatto presente che al cliente, prima di sottoscrivere la proposta di assicurazione, è stato consegnato il "Fascicolo informativo", parte integrante della suddetta proposta, contenente la nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario e la stessa proposta di assicurazione; e che all'interno di tale fascicolo, contenente le CGA sono esplicitati chiaramente i citati criteri di calcolo all'art. 4. Nessun rimborso spetta quindi a tale titolo.

Tutto ciò premesso, la domanda *de quo* è accoglibile secondo il prospetto di calcolo che segue, sul presupposto della estinzione avvenuta anticipatamente, in corrispondenza della rata 69 delle 120 totali del prestito:

commissione di attivazione 1.826,72 : 120 x 51= euro 776,36

commissione di gestione 2.555,71 : 120 x 51= euro 1.086,18 – abbuono 703,71= euro 382,47

commissione di intermediazione 7.082,28 : 120 x 51= 3.009,97



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per totali euro 4.168,80 oltre interessi legali.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.168,80, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO